# Scheda sintetica

**Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale**

I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono

presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.

Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato in colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione sia del sindaco che dei candidati alla carica di sindaco.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**,** il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione

dello Statuto.

**Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti,** infatti, lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

Lo Statuto e/o il Regolamento Comunale possono prevedere le figure di uno o due vicepresidenti del Consiglio Comunale (di norma uno espressione della maggioranza e

 l’altro della minoranza).